




Ecocomm,
3° anno, 2° semestre,
a.a. 2021-2022
Lezioni prof.ssa M. Bonini

I c.d. settori
parabancari.
Le altre attività
finanziarie
e le attività connesse e
strumentali




I c.d. settori parabancari.
Le altre attività finanziarie e le attività
connesse e strumentali

Per l'art. 10, 3 comma, TUB,

le banche possono esercitare, oltre all'attività
bancaria, "ogni altra attività finanziaria":

- ➔ i servizi di pagamento;
- ➔ l'emissione e la gestione di mezzi di pagamento
(carte di credito, lettere di credito, ecc.);
- ➔ le operazioni per conto proprio o per conto della
clientela in strumenti del mercato monetario, in
cambi, in strumenti finanziari a termine e in opzioni;



I c.d. settori parabancari.
Le altre attività finanziarie e le attività
connesse e strumentali

- ➔ i contratti su tassi di cambio, su tassi d'interesse e su valori mobiliari;
- ➔ la partecipazione all'emissione di titoli e la prestazione di servizi connessi;
- ➔ la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale;
- ➔ i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "*money broking*";
- ➔ i servizi di investimento il cui esercizio è riservato, oltre che alle imprese di investimento, anche alle banche (v. TUF).



Attività ammesse al mutuo riconoscimento

Individuate dall'art. 1, comma 2, lett. f) TUB, come elencate dalla direttiva 2006/48/CE:

- ➔ sono tali le attività per l'esercizio delle quali è sufficiente un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine della banca e comunicata alle autorità dei paesi ospitanti (c.d. passaporto europeo);



Attività ammesse al mutuo riconoscimento

Individuate dall'art. 1, comma 2, lett. f) TUB, come elencate dalla direttiva 2006/48/CE:

- ➔ ottenuta tale autorizzazione, la banca può operare liberamente nell'intero mercato comune mediante la costituzione di succursali in altri Stati membri o prestando i suoi servizi all'esterno dei confini nazionali senza stabilimento (c.d. libera prestazione di servizi).



Attività ammesse al mutuo riconoscimento

Individuate dall'art. 1, comma 2, lett. f) TUB, come elencate dalla direttiva 2006/48/CE:

➔ corollario di tale meccanismo: il principio dell'*home country control*, secondo cui la vigilanza sugli enti creditizi autorizzati spetta all'autorità competente del Paese di origine che ha rilasciato l'autorizzazione, indipendentemente dal Paese comunitario ospitante in cui tale attività viene effettivamente svolta, sia essa effettuata tramite stabilimento o in libera prestazione di servizi;



Attività ammesse al mutuo riconoscimento

Individuate dall'art. 1, comma 2, lett. f) TUB, come elencate dalla direttiva 2006/48/CE:

➔ nell'ambito delle attività ammesse al mutuo riconoscimento il legislatore ricomprende non solo le attività finanziarie, ma anche le attività bancarie in senso stretto, ovvero la raccolta del risparmio (art. 1, comma 2, lett. f), n. 1, TUB) e l'esercizio del credito (art. 1, comma 2, lett. f), n. 2, TUB).



Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Le attività non ammesse al mutuo riconoscimento che le banche italiane possono svolgere sono:

➔ l'attività di assunzione di partecipazioni che non rientra nel novero delle attività ammesse al mutuo riconoscimento;



Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Le attività non ammesse al mutuo riconoscimento che le banche italiane possono svolgere sono:

- ➔ altre attività che, pur non essendo ammesse al mutuo riconoscimento, configurano ugualmente un'attività finanziaria in quanto disciplinate dalla Banca d'Italia, ex art. 17 TUB;



Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Es.: caso in cui una banca UE, abilitata nel Paese di origine a prestare un servizio non ammesso al mutuo riconoscimento, chieda di esercitare tale attività anche in Italia, l'attività dovrà rispondere alle caratteristiche definite dalle autorità creditizie italiane.



Attività «connesse e strumentali»

Ai sensi dell'art. 10, 3° comma, TUB

le banche possono svolgere inoltre “*attività connesse e strumentali*” legate da un nesso funzionale alle attività finanziarie esercitate.

- L'identificazione di tale collegamento funzionale appare però piuttosto incerta;
- dovrebbero avere il carattere di supporto e/o di servizio per migliorare l'esercizio delle attività finanziarie, come **ad esempio**:
 - la formazione e l'aggiornamento del personale;
 - la gestione di immobili;
 - la gestione di sistemi informatici.

L'esercizio abusivo di attività bancaria



L'esercizio abusivo di attività bancaria

L'esercizio dell'attività bancaria in violazione di quanto disposto dagli artt. 10 e 11 TUB, da parte di un soggetto sprovvisto della necessaria autorizzazione (definito «banca di fatto»), non comporta necessariamente l'invalidità degli atti compiuti;



Lo strumento penale si giustifica invece:

- a) in relazione alla possibilità di collegamento ad altre fattispecie di reato (riciclaggio e l'usura),
- b) e alla rilevanza del bene giuridico della tutela del risparmio (la cui raccolta è riservata alle banche autorizzate proprio per garantire i risparmiatori).



L'esercizio abusivo di attività di raccolta del risparmio

L'esercizio in violazione di
quanto disposto dall'art. 11
TUB,

➔ per l'art. 130 TUB: arresto
da sei mesi a tre anni e
ammenda da 12.911 a 51645
euro;



L'esercizio abusivo di attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito

L'esercizio in violazione di quanto
disposto dagli artt. 10 e 11 TUB,
➔ per l'art. 131 TUB: se anche un
abusivo esercizio del credito
reclusione da sei mesi a quattro
anni (e multa da 2065 a 10329
euro).





Dal
gruppo
polifunzionale

alla
Banca
universale





Dal gruppo
polifunzionale
alla Banca
universale

Inizio anni 80:

- ➔ le banche iniziano ad essere presenti in altri settori finanziari attraverso l'acquisto di partecipazioni di controllo in società;
- ➔ la nascita dei conglomerati finanziari nasce dalla deregolamentazione e internazionalizzazione dei mercati finanziari;
- ➔ si viene quindi a creare un modello di gruppo poli/plurifunzionale in cui ogni società esercitava un'attività o un insieme di attività di carattere finanziario;



Dal gruppo
polifunzionale
alla Banca
universale

Inizio anni 80:

- ➔ il modello però non contempla l'operatività delle banche in settori differenti da quello strettamente bancario in base alle limitazioni imposte dalle autorità creditizie;
- ➔ nella prassi le società partecipate dalle banche utilizzano, anche se in forma indiretta, risparmio raccolto tra il pubblico;



Dal gruppo
polifunzionale
alla Banca
universale

quindi

la solvibilità o stabilità di una banca, solitamente costituente la *holding* capogruppo, viene misurata facendo riferimento

- ➔ non solo alla situazione della banca stessa,**
- ➔ ma considerando anche altre società del gruppo, la cui insolvenza può propagarsi alla capogruppo.**



Dal gruppo
polifunzionale
alla Banca
universale

**Il modello del gruppo
polifunzionale viene poi
superato,**
in armonia con
l'impostazione
sovrnazionale,
lasciando spazio alla
c.d. banca universale,
che può svolgere attività
prima effettuate da società
finanziarie del gruppo.



Dal gruppo
polifunzionale
alla Banca
universale

La banca può ora:

- ➔ **raccogliere risparmio ed erogare credito senza limiti di scadenza, senza vincoli di forma tecnica o destinazione;**
- ➔ **svolgere ogni altra attività finanziaria che non sia riservata dalla legge ad altri intermediari.**



Dal gruppo
polifunzionale
alla Banca
universale

**Secondo tale modello, quindi,
l'articolazione del gruppo bancario
in diverse entità giuridiche**

(➡ banca commerciale, *investment bank*, società di *leasing*, società di *factoring* e banca rete per il collocamento dei prodotti finanziari)
**cessa di essere imposta per legge,
diventando modello organizzativo
non necessario,**

**ben potendo tali servizi essere
tutti svolti dalla medesima banca
universale.**



Dal
gruppo
polifunzionale

alla
Banca
universale

**Ecocomm,
3° anno, 2° semestre,
a.a. 2021-2022
Lezioni prof.ssa M. Bonini**